



CISL
SCUOLA

CORONA VIRUS

FAQ del 19/03/2020

CISL

SCUOLA



In relazione alla conferma dei contratti in essere anche qualora il titolare termini la sua assenza, ovvero per la stipula di nuovi contratti per nuove sostituzioni come mi devo comportare, stante le disposizioni previste dal D.L.18/2020 e dalla nota ministeriale nr.382?

In relazione alla conferma dei contratti in essere anche qualora il titolare termini la sua assenza, nonché alla stipula di nuovi contratti per nuove sostituzioni abbiamo richiesto al ministero un chiarimento a supporto della gestione applicativa della norma rispetto ai seguenti punti :

- - conferma dei contratti di supplenza già in essere: si chiede di chiarire se la norma sarà applicata anche a situazioni che non rientrano nel periodo di vigenza della stessa;
- - limite di spesa di ciascuna istituzione scolastica: chiediamo i tempi per l'invio della mail massiva con la disponibilità di spesa.
- - inserimento contratti al SIDI: abbiamo chiesto che la Direzione dei servizi informativi fornisca indicazioni sulla tipologia di contratto da inserire al SIDI in particolare nei casi di proroga dei contratti pur in presenza del rientro del titolare .

Pertanto ci riserviamo di rispondere tempestivamente alle domande che ci sono state rivolte non appena si saranno chiarite le questioni sopra illustrate.

Collaboratrice scolastica che non può turnare perché il medico ha certificato che ha patologie che non le consentono di stare a scuola. Deve essere considerata in malattia? Se sì entra nel computo delle malattie?

Se il lavoratore, a causa delle patologie da cui è affetto, non può, a parere del medico, allontanarsi dalla residenza, così come raccomandato dall'art.3 lett.b del DPCM 8/3/2020 sarà utilizzato nelle forme di lavoro agile, qualora le mansioni del profilo lo consentano. Diversamente sarà esentato dal servizio dopo aver fatto ricorso agli istituti indicati dal D.L.18/2020, art.87, comma 3.

Nel caso in cui la patologia si riferisca ad una situazione di disabilità grave o a casi di immunodepressione o patologie oncologiche o allo svolgimento delle relative terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto dalle autorità sanitarie, ai sensi dell'art.26 del D.L.18/2020 e fino al 30/04, è equiparato al ricovero ospedaliero senza applicazione della relativa trattenuta.

Coloro che usufruiscono di permessi ex L.104/92 personale o sono dichiarati inidonei devono essere esonerati? Occorre fare un decreto ad hoc? Sono da considerare in malattia? Il periodo entra nel computo?

Il lavoratore disabile grave o che assiste persona disabile in gravità, ai sensi del D.L.18/2020 art.39, ha diritto, fino al trenta aprile, tenuto conto delle professionalità, a svolgere il proprio lavoro in "modalità agile". Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in tale modalità il personale, dopo aver fatto ricorso agli istituti previsti dall'art.87, comma 3, D.L.18/2020, sarà esentato dal servizio.

Anche il personale docente dichiarato inidoneo svolgerà le proprie mansioni ordinariamente in forma agile; qualora non fosse possibile sarà esentato dal servizio, alle stesse condizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il periodo di assenza sia prescritto dalle autorità sanitarie a causa della patologia riferita ad una situazione di disabilità grave o a casi di immunodepressione o patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, lo stesso, fino al 30/04, sarà equiparato al ricovero ospedaliero senza applicazione della relativa trattenuta (art.26 D.L.18/2020).

Se un docente in congedo ex D.L.vo 151/2001, art.42, chiede di rientrare in servizio perché può svolgere la didattica a distanza, si può autorizzare?

No. Secondo la circ. 64/2001 dell'INPS. Punto 7 - "Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il "congedo straordinario", di altri eventi che di per sè potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario. In caso di malattia o maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario (..)"(Circ. 64/2001, punto 7)

Ho ricevuto in data 17/03 una richiesta di accesso agli atti da parte di un avvocato di un docente. I 30 giorni scadrebbero il 15 aprile. Posso considerare i termini "sospesi" ai sensi dell'art. 103 del DL 18/2020 fino al 15 aprile e far decorrere i 30 giorni da tale data?

Avendo ricevuto istanza di accesso agli atti in data 17/03, il caso rientra in quello disciplinato dall'art.103 del D.L.18/2020. Pertanto il periodo intercorrente tra il 17/03 ed il 15/04 non deve essere considerato per il computo dei termini. Gli stessi riprenderanno a decorrere dal 16/04.

Credo per molti sia importante capire come gestire le supplenze brevi su collaboratori scolastici durante la sospensione delle attività per motivi epidemiologici.

I contratti in essere e già conferiti hanno efficacia fino al termine indicato nel contratto stesso.

Riteniamo non si possa dar seguito a nuove assunzioni di personale collaboratore scolastico sia pure a titolo di sostituzione, fatto salvo condizioni estreme. Per quanto riguarda l'eventuale proroga di supplenze già in essere, salvo anche in questo caso condizioni di necessità per garantire l'apertura della sede, non si ritiene possa darsi luogo alla proroga.

Un collaboratore scolastico è in part time verticale sul sabato. Il sabato la scuola è chiusa. Deve comunque prendere ferie pregresse e altri istituti e ruotare?

No.

Con i collaboratori scolastici che attualmente sono in un'altra Regione avendo lasciato la Lombardia prima dell'istituzione dello stato di quarantena e quindi non utilizzabili nemmeno per garantire una ipotetica necessità di turnazione. Sono esentati dalla necessità indifferibile a prescindere?

Stando al DPCM 8/3/2020 art.1 (inizialmente disposto per la regione Lombardia e altre 14 Province) e successivamente esteso, con DPCM 9/3/2020 all'intero territorio nazionale, non sono vietati il rientro al domicilio ovvero per motivi di lavoro.

I permessi previsti dalla L.104/92 art.3 comma 3 come modificati in seguito a quanto previsto dall'art.24 D.L.18/2020 necessitano di un decreto attuativo per essere applicati?

La disposizione prevista dal D.L.18/2020 all'art.24 è in vigore dal 17 marzo 2020. Di conseguenza, il lavoratore ha titolo a richiedere gli ulteriori giorni previsti (complessivamente pari a 12) da fruirsi nei mesi di marzo e aprile 2020.

Oltre alle ferie pregresse dobbiamo disporre utilizzo di congedi, banca ore, turnazioni, altri istituti... quali tipi di congedo? Quali altri istituti?

Il CCNL Scuola non prevede gli istituti citati dal D.L. e dalla nota Ministeriale. Di conseguenza, prima di esentare il personale dalla presenza a scuola riteniamo che l'unico istituto percorribile sia quello delle ferie pregresse, che come indicato dalla nota 392, sono da riferirsi a quelle ancora da fruire per l'a.s.2018/19.

Una agenzia viaggi, cui avevo mandato lettera di recesso e chiesto il rimborso, mi ha risposto che emetterà voucher. Sono obbligato ad accettare?

Se sì, sono obbligato ad accettare voucher per l'importo versato o per il totale contrattualizzato?

L'art.28 del D.L.9/2020 al comma 9 prevede che il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. La disposizione ha la finalità di tutelare entrambi i contraenti in questo momento di emergenza sanitaria e pertanto l'acquirente è tenuto ad accettare tale modalità di rimborso per tutto l'importo pattuito.